RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE

Art. 30-ter

Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale

I magistrati onorari confermati non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto e' corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 1 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
Estremi	Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Capo	XI — Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-116-2017/art-30-ter-attivita-dei-magistrati-onorari-confermati-durante-il-periodo-feriale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it